

REGOLAMENTO V° CONGRESSO NAZIONALE DELLA FASI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA

ART. 1 – Delegati al Congresso

- 1.1 I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti dalle Assemblee pre-congressuali che si terranno nei Circoli ed Associazioni Sarde in Italia. All'assemblea partecipa un rappresentante o delegato dell'Esecutivo FASI.
- 1.2 Partecipano al Congresso Nazionale i delegati espressi dai Circoli ed Associazioni riconosciuti dalla FASI, che siano in regola con il tesseramento e con il verbale dell'Assemblea.
- I rappresentanti delle Associazioni non ancora riconosciute dalla FASI parteciperanno come osservatori.
- 1.3 Hanno diritto di partecipare al Congresso Nazionale, quali delegati:
- Il Presidente del Circolo (partecipa di diritto, in caso di impedimento viene delegato un altro)
 - Un Delegato appositamente eletto dall'Assemblea straordinaria pre-congressuale dei Circoli ed Associazioni
 - Un Delegato donna per ogni Associazione, eletta dall'assemblea delle donne (l'elezione può essere fatta dalla parte donne dell'assemblea del circolo convocata per il congresso. Può essere anche una convocazione a parte).
 - Un Delegato giovane (max 35 anni) per ogni Associazione che abbia costituito un gruppo giovani di almeno 10 iscritti, che eleggerà il proprio delegato nell'assemblea giovani (anche qui, come sopra, sarà la parte giovani dell'assemblea o convocazione specifica).
 - Per quanto concerne le Associazioni di carattere regionale, quale l'Associazione dei Sardi in Friuli Venezia Giulia, hanno diritto a partecipare, quali delegati:
 - Il Presidente dell'Associazione Regionale
 - I presidenti delle cinque sezioni o loro sostituti.
 - 3 giovani e 3 donne espressi dal Direttivo regionale.
 - Partecipano di diritto: i componenti del comitato Esecutivo e i componenti dei Collegi dei Revisori e dei Proviviri (che non siano già di diritto in quanto presidenti di circolo)
 - 20 delegati rappresentanti della "società civile" partecipano al Congresso. Sono indicati dall'esecutivo FASI, di concerto con le circoscrizioni. Per la prima volta creiamo una occasione di coinvolgimento di quel vasto mondo di sardi delle arti, della cultura, delle professioni, non ancora coinvolti nell'associazionismo. Questi nuovi delegati devono risultare iscritti prima del congresso, ai rispettivi circoli territoriali.

ART. 2 – Attività congressuali dei Circoli e delle Circoscrizioni

- 2.1 Entro il 31 dicembre 2010 i Circoli devono completare il tesseramento. Entro il 31 gennaio 2011 i Circoli devono provvedere al pagamento della quota tesseramento alla FASI. E quindi definire il numero dei delegati spettanti per ogni circolo.
- 2.2 Svolgimento delle Assemblee straordinarie presso i Circoli, come già detto al punto 1, per l'elezione dei delegati al Congresso e per la discussione del documento congressuale dell'attività della FASI.
- 2.3 Ogni Circolo deve compilare una scheda che sarà allegata agli atti del Congresso con i dati di identità del circolo (città, nome, anno di fondazione, anno riconoscimento FASI, anno riconoscimento RAS, nomi di presidenti che si sono succeduti, attività principali).
- 2.4 Prima del Congresso le circoscrizioni eleggono il coordinatore.

ART. 3 – I Delegati del Congresso procedono alla elezione:

- del Presidente del Congresso e dell'Ufficio di Presidenza, composto da 2 vicepresidenti e da 2 segretari.
- della Commissione Verifica Poteri ed elettorale, composta da 5 componenti, fra i quali viene eletto il Presidente
- della Commissione Verifica Statuto, composta da 5 componenti

ART. 4 – Commissione verifica poteri ed elettorale

La Commissione ha il compito:

- 1) di convalidare gli aventi diritto al voto in base agli elenchi e ai verbali delle Assemblee dei Circoli.
- 2) di raccogliere le candidature, predisporre le schede. Si costituisce in seggio elettorale per l'esercizio del voto e lo scrutinio, redige il verbale.
- 3) in caso di contestazione sui delegati, la commissione istruisce una verifica, dà un suo parere all'Ufficio di Presidenza che rimette al Congresso l'eventuale contenzioso.
- 4) La verifica degli aventi diritto può avvenire prima dell'inizio dei lavori, con una commissione eletta dal Consiglio Nazionale e poi ratificata dal Congresso

ART. 5 – Poteri della Presidenza

La Presidenza dirige il Congresso e ne propone l'ordine dei lavori, mette in votazione i documenti congressuali, indice le votazioni e ne proclama il risultato.

L'Ufficio di Presidenza decide sulle questioni procedurali.

ART. 6 – Svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale e votazioni

Il Congresso inizia con l'approvazione di eventuali modifiche al vigente Statuto funzionali al presente Regolamento congressuale.

Il Presidente uscente svolge la relazione introduttiva del Congresso. I partecipanti che intendono parlare debbono iscriversi presso la segreteria.

Il Congresso nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza stabilisce il termine per la presentazione delle candidature alle cariche associative. Tutte le votazioni avvengono per alzata di delega.

Sessioni giovani e donne

Durante il Congresso è prevista l'organizzazione dell'Assemblea dei delegati giovani e dell'Assemblea delle donne che elegeranno i loro coordinatori nazionali, componenti del Comitato Esecutivo.

ART. 7 – Sistemi di elezione

L'Esecutivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri sono eletti dal Congresso a scrutinio segreto. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano detentore di carica nazionale.

Le assemblee dei giovani e delle donne sceglieranno prima il sistema elettorale (voto segreto o alzata di mano).

ART. 8 – Presentazione delle candidature per l'elezione delle cariche associative

Le candidature devono essere sostenute (per iscritto al Presidente della Commissione elettorale) da almeno cinque delegati, controfirmata per accettazione dal Candidato e presentate entro i termini previsti.

Nel caso straordinario di suo impedimento grave alla partecipazione dei lavori congressuali, il candidato può mandare il suo consenso a mezzo e-mail, o sms al Presidente della Commissione elettorale o del Congresso (tramite la segreteria FASI).

ART. 9 – Elettorato attivo e passivo

SI possono candidare, votare e possono essere eletti tutti i delegati dei Circoli al Congresso nazionale.

ART. 10 – Schede di votazione

Le schede per la votazione dei 7 componenti l'Esecutivo, dei 5 Revisori (3 effettivi e 2 supplenti) e dei 5 Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti) sono preparate dalla segreteria del Congresso e devono essere firmate da un componente della Commissione elettorale.

ART. 11 – Operazioni di voto e numero di preferenze da esprimere

La Commissione elettorale predisporrà una lista unica per ciascun tipo di carica da eleggere con i nomi dei candidati in ordine alfabetico. Il delegato presenta la delega (se non è conosciuto da un componente della Commissione può essere richiesto un documento di identità) e ritira la scheda. Possono essere espresse preferenze nel numero massimo di cinque per l'elezione dell'Esecutivo, e di tre per i due Collegi.

L'elettore, in caso di errore, può richiedere alla Commissione elettorale un'altra scheda che gli verrà concessa dietro l'annullamento della prima: il tutto dovrà essere messo a verbale.

ART. 12 – Chiusura delle votazioni

Le operazioni relative alle votazioni si svolgono entro i termini di tempo stabilito dalla Presidenza, anche in contemporanea con lo svolgimento del dibattito.

Scaduto il termine per le operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione.

ART. 13 – Operazioni di scrutinio

Chiuse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato più anziano di età. Il verbale con l'indicazione dei voti conseguiti da ciascun candidato, sottoscritto dal Presidente e dai componenti del seggio, è trasmesso immediatamente alla Presidenza del Congresso.

ART. 14 – Proclamazione degli eletti

Il Presidente del Congresso, sulla base del conteggio della Commissione elettorale, proclama gli eletti.

ART. 15 – Convocazione del Direttivo nazionale

Il membro dell'Esecutivo neoletto più anziano di carica convoca seduta stante il Consiglio Nazionale per l'elezione del Presidente della FASI e dei due vice Presidenti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART. 16 – Verbale generale del Congresso nazionale

Il verbale del Congresso nazionale deve contenere il resoconto sommario dei lavori con l'indicazione di tutte le delibere del Congresso, gli elenchi dei nominativi dei delegati, dei candidati e degli eletti.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dai componenti l'Ufficio di presidenza e conservati agli atti presso la sede della FASI.